

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 49-2750

**DGR n. 10- 2698 del 23 dicembre 2015. Definizione delle modalita' di attribuzione di ulteriori risorse, pari a 516.000 euro, rese disponibili sul Fondo regionale per la montagna 2015 a favore di comunita' montane.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la l.r. 28 settembre 2012, n. 11 (*Disposizioni organiche in materia di enti locali*) all'articolo 14 e seguenti ha individuato il percorso per pervenire al superamento delle comunità montane;

la l.r. 14 marzo 2014, n. 3 (*Legge sulla montagna*), nel riconoscere il ruolo dell'unione montana quale forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, individua nelle unioni montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;

ai sensi degli articoli 10 e 11 della richiamata l.r. 3/2014 la Giunta regionale ha effettuato, con D.G.R. n. 40-1626 del 23 giugno 2015, la ricognizione delle funzioni amministrative già conferite dalla Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della stessa;

il processo di superamento è ormai vicino alla conclusione, essendo state avviate le procedure di liquidazione delle comunità montane previste dalle disposizioni sopra menzionate.

Considerato tuttavia che:

si sono determinate situazioni molto differenziate e disomogenee, per cui non tutte le unioni montane, nel frattempo costituite e riconosciute dalla Carta delle forme associative del Piemonte, sono nelle reali condizioni di svolgere le funzioni amministrative previste;

conseguentemente, anche in ragione di specificità particolari che non consentono di procedere ad autorizzare l'ulteriore corso delle previste liquidazioni, alcune comunità montane continueranno ad esercitare le funzioni amministrative ancora per parte dell'anno 2016.

Preso atto che:

le risorse del Fondo regionale per la montagna ammontano per l'anno 2015 ad euro 9.000.000,00 sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888 del bilancio della Regione Piemonte (*Fondo regionale per la montagna*) e che sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041 (*Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane*) per l'anno 2015 sono state rese disponibili ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 2.300.000,00, da destinare, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 11/2012, alle spese di funzionamento delle comunità montane in fase di definitiva liquidazione;

la D.G.R. n. 26-1514 del 03 giugno 2015 destina la somma di 5.650.000 sul cap. 151888/15 alle unioni montane per l'attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. a) richiamato e 4.600.000 euro alle comunità montane, di cui 2.300.000 sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2015 e 2.300.000 sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041/2015;

la DGR n. 65-1714 individua i criteri per l'attribuzione delle risorse alle comunità montane e le modalità di utilizzo delle somme non attribuite e delle economie derivanti dal differito avvio dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c) della l.r. 3/2014 di parte delle unioni montane;

le determinazioni n. 1349 del 10 giugno 2015 -così come rettificata dalla determinazione n. 1564 del 02 luglio 2015-, n. 1658 del 13 luglio 2015, n. 3595 del 01 dicembre 2015 e n. 3734 del 09 dicembre 2015 hanno dato attuazione alle DGR richiamate;

la determina D.D. n. 3744 del 10 dicembre 2015 infine, in base ai criteri stabiliti dalla DGR n. 40-2537 del 30 novembre 2015, assegna alle comunità montane le residue somme del Fondo regionale per la montagna 2015.

Rilevato che:

la delibera n. 10-2698 del 23 dicembre 2015 (*Assegnazione delle risorse finanziarie a seguito dell'approvazione della deliberazione legislativa "Assessment 2015 e disposizioni finanziarie 2015-2017"*) assegna ulteriori risorse sul capitolo del Fondo regionale per la montagna 2015, pari ad euro 516.000,00;

si rende opportuno, anche alla luce di quanto sopra premesso, utilizzare tale somma per favorire l'estinzione delle comunità montane, ripartendola alle stesse per lo svolgimento delle residuali funzioni loro attribuite, nonché per il pagamento delle specifiche spese di liquidazione;

per la ripartizione della somma a ciascuna comunità montana si ritiene inoltre opportuno riproporre le modalità "storiche" di riparto dei fondi (trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana e settanta per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane) previste dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (*Testo unico delle leggi sulla montagna*).

Ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti, logistica, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- per le motivazioni espresse in premessa, di ripartire alle comunità montane piemontesi la somma di euro 516.000,00 assegnata con delibera DGR n. 10- 2698 del 23 dicembre 2015 sul capitolo: "*Fondo regionale per la montagna*";

- di utilizzare, ai fini del riparto alle comunità montane di detta quota, il criterio adottato nei riparti degli anni precedenti per le comunità montane ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, disponendo pertanto l'assegnazione:

- per il 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
- per il 70 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, competente per materia, la predisposizione del provvedimento attuativo della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)